

	Autocertificazione assenza secondo genitore per prestazioni sanitarie su minori	Mod.05.6 bis
		Rev. 3 Aggiornato al 06.06.2025
		Pag. 1 di 3

Il/La sottoscritto/a _____
 C.F. _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____
 Via/Piazza _____ n. _____
 Prov. _____ Cap _____
 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA

- di essere genitore del minorenni _____
 nato/a a _____ il _____
- di essere stato/a informato/a delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso alle prestazioni sanitarie per i figli minori di età unite in allegato (*Informativa ai Genitori*);
- che il mio stato civile è il seguente:
 - ☐ coniugato/a;
 - ☐ vedovo/a;
 - ☐ separato/a
 - ☐ divorziato/a
 - ☐ altro _____
- in situazione di
 - ☐ affidamento congiunto
 - ☐ genitore affidatario
 - ☐ genitore non affidatario
 - ☐ altro _____
- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:
 - ☐ lontananza
 - ☐ impedimento
- che, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 ter del Codice Civile, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito:
 - ☐ che il sottoscritto esercita la responsabilità genitoriale separatamente
 - ☐ altro _____

_____, Li ____ / ____ / ____

FIRMA DEL DICHIARANTE

	Autocertificazione assenza secondo genitore per prestazioni sanitarie su minori	Mod.05.6 bis
		Rev. 3 Aggiornato al 06.06.2025
		Pag. 2 di 3

La presente autocertificazione è stata:

☐ sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto

(Firma del dipendente addetto) _____

☐ presentata già firmata previa esibizione di un documento di identità valido

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ

In base alle previsioni del Codice Civile la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art.316 c.c.) o da un solo genitore se l'altro genitore è morto o decaduto o sospeso dalla responsabilità.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art.320 c.c.), in questi casi il consenso comune è considerato implicito.

CODICE CIVILE

Art. 316 - Responsabilità genitoriale

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione [c.c. 150], scioglimento [c.c. 149], cessazione degli effetti civili, annullamento [c.c. 117], nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

	Autocertificazione assenza secondo genitore per prestazioni sanitarie su minori	Mod.05.6 bis
		Rev. 3 Aggiornato al 06.06.2025
		Pag. 3 di 3

Art. 320 - Rappresentanza e amministrazione

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. [omissis]

Art. 337 ter - Provvedimenti riguardo ai figli

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis – (separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio) - il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; [omissis]